

GIURISPRUDENZA

Sez. 6, Sentenza n. 32569 del 04/06/2010

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio

Dott. CORTESE Arturo - Presidente
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere
Dott. MATERA Lina - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) V. G., n. il **/**/19**;

avverso l'ordinanza n. 711/2009 Tribunale di Napoli, del
29/01/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico
Carcano;

sentite le conclusioni del PG Dott. Montagna Alfredo, per il
rigetto del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

Che il ricorrente impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato rigettato l'appello proposto contro il diniego dell'autorizzazione a effettuare due ulteriori telefonate mensili straordinarie con i figli minori di dieci anni;

che per il Tribunale va applicata la disposizione di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, comma 2 - secondo cui il numero dei colloqui telefonici mensili non può essere superiore a due là dove l'interessato sia detenuto per uno delitti previsti dall'art. 4-*bis* della legge penitenziaria nel quale sono annoverate anche le condotte criminose commesse avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. o comunque per agevolare un'associazione mafiosa - poiché G. V. è attualmente sottoposto a custodia cautelare in carcere per traffico di stupefacenti aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7;

che, sebbene il giudice di prima istanza non l'abbia rilevato, non ricorrono ragioni d'urgenza tali da giustificare, a norma del citato art. 39, comma 3, colloqui straordinari con i figli minori, dei quali peraltro non risulta dimostrata l'esistenza;

che il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge poiché la L. n. 203 del 1991, art. 39, comma 3, non subordina a particolare urgenza o a situazioni di rilevanza la deroga al limite dei colloqui telefonici là dove l'imputato abbia figli di età inferiore a dieci anni;

che, in ogni caso, il ricorrente prospetta, allegando copia di un certificato medico, le attuali precarie condizioni psichiche dei due figli minori a seguito dei mancati contatti telefonici;

che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.

Considerato che il combinato disposto del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, commi 2 e 3, è stato correttamente applicato dal giudice d'appello, poiché i colloqui telefonici straordinari possono essere autorizzati con figli minori soltanto in presenza di situazioni di particolare rilevanza e urgenza;

che le altre questioni attengono a valutazioni di merito del Tribunale il quale ha ritenuto del tutto generiche le circostanze addotte dall'istante a giustificazione della straordinarietà della situazione;

che il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010.

**CONTRASTI INTERPRETATIVI IN MATERIA
DI CORRISPONDENZA TELEFONICA DEI DETENUTI
CON I FIGLI MINORI DI DIECI ANNI**

FRANCESCO PICOZZI*

1. Introduzione

Con la sentenza che sinteticamente si annota, la suprema Corte è intervenuta sul tema dei colloqui telefonici ulteriori - detti anche supplementari o straordinari - dei detenuti e degli internati con i figli minori di anni dieci, previsti dall'art. 39, comma 3 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà* (in seguito reg.).

La questione è stata portata all'attenzione della Corte da un detenuto, in custodia cautelare, al quale il giudice precedente non aveva autorizzato due telefonate mensili ulteriori con i figli in tenera età. L'interessato ricorreva per cassazione, sostenendo, fra l'altro, che l'art. 39, comma 3, reg. non subordina all'urgenza o a situazioni di particolare rilevanza la deroga al limite delle corrispondenze telefoniche.

La Corte di legittimità ha respinto la tesi del ricorrente, affermando che, in base al combinato disposto del secondo e del terzo comma del citato art. 39, *"i colloqui telefonici straordinari possono essere autorizzati con figli minori soltanto in presenza di situazioni di particolare rilevanza e urgenza"*.

Tale soluzione ermeneutica differisce da quella, sinora maggioritaria nella prassi, dell'Amministrazione penitenziaria e comporta non solo una diversa individuazione dei casi in cui è possibile autorizzare le telefonate ulteriori, ma anche una differente configurazione dell'istituto, come si cercherà di porre in evidenza con queste brevi note.

* Commissario penitenziario. Ministero della Giustizia - D.A.P. - Direzione Generale dei detenuti e del trattamento.

2. Le ipotesi di derogabilità dei limiti alla corrispondenza telefonica

Come noto, la legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* (in seguito o.p.) non stabilisce il numero dei colloqui telefonici spettanti ai detenuti. La regolamentazione di tale importante aspetto delle modalità di contatto con l'esterno è, quindi, rimessa alla normativa secondaria.

In proposito l'art. 39, comma 2, reg. individua in uno a settimana il numero massimo di telefonate per ciascun ristretto; limite che si riduce a due al mese per i *"detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici"*.

I limiti generali appena visti sono, però, derogabili *in melius* in alcune ipotesi, la prima delle quali è prevista dallo stesso comma 2 per il caso di rientro del ristretto nell'istituto da permesso o licenza¹.

Altre ipotesi sono previste al comma 3, ove si consente alle autorità competenti di autorizzare corrispondenze telefoniche ulteriori *"in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la [conversazione] si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto"*.

Come unanimemente riconosciuto in dottrina, la formulazione dell'art. 39, comma 3, reg. ha dato luogo a significativi *"dubbi interpretativi"*².

Infatti, se la disposizione viene analizzata secondo un criterio letterale, le telefonate ulteriori con i figli in tenera età possono essere autorizzate soltanto *"se ricorrono motivi di urgenza o di particolare gravità"*.

Tale conclusione, come si è visto, è stata affermata dalla Corte di cassazione con la sentenza in commento, nella quale viene valorizzato il dato letterale e analizzato il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 39 reg.

A conclusioni difformi si giunge se si adotta un criterio sistematico d'interpretazione e, quindi, si legge il comma 3 in discorso alla luce di quanto prevede l'art. 37, comma 9, reg. in materia di colloqui visivi straordinari. In quest'ultima disposizione, infatti, la disgiunzione *"ovvero"* pone in evidenza il fatto che la

¹ Sul punto v. G. M. Napoli, *I colloqui visivi e la corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati*, in <http://www.diritto.it>, 2007, p. 46, anche per la problematica applicabilità di tale deroga ai detenuti per reati della "prima fascia" dell'art. 4-bis o.p.

² Così, tra gli altri, C. Bargiacchi, *Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici*, in *L'altro diritto*, <http://www.altrodiritto.unifi.it>, cap. 2.2.

presenza di prole di età inferiore a dieci anni costituisce un'ipotesi di concessione dei colloqui ulteriori autonoma, distinta da quella rappresentata dalla sussistenza di "particolari circostanze". Per coerenza sistematica, quindi, l'ambigua disposizione sulle telefonate ulteriori potrebbe essere interpretata alla luce dell'inequivoca previsione sui colloqui visivi³.

Stando a questa tesi, dunque, nell'art. 39, comma 3, dovrebbero essere individuabili tre distinte ipotesi di derogabilità *in melius* al limite numerico delle telefonate: 1) motivi di urgenza o di particolare rilevanza; 2) conversazione con figli minori di anni dieci; 3) trasferimento del detenuto⁴.

Quest'ultima soluzione ermeneutica è stata propugnata - sin dal 2000 - dall'Amministrazione penitenziaria, ad avviso della quale la semplice presenza di prole in tenera età legittima l'eventuale autorizzazione di conversazioni telefoniche ulteriori⁵.

3. Natura discrezionale dell'autorizzazione

Compatibile con entrambe le interpretazioni è l'idea che l'autorità competente non sia tenuta, ma solo facoltizzata, a concedere i colloqui telefonici straordinari con la prole. Ciò discende dall'utilizzo del verbo "potere" tanto nell'art. 37, comma 9, quanto nell'art. 39, comma 3, reg⁶.

³ In tal senso, in dottrina, cfr. B. Galgani, *Il nuovo regolamento di esecuzione penitenziaria*, in *La legislazione penale*, 2000, n. 4, p. 864; G. Bellantoni, *Il trattamento dei condannati*, in P. Corso (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, IV ed., Padova, Cedam, 2011, p. 130; G. M. Napoli, cit., p. 47. In giurisprudenza v. M.d.S. di Santa Maria Capua Vetere, decr. n. 2406 del 2010, inedito. Infine, v. la *Relazione al regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, consultabile in <http://www.sestaopera.it>, ove si afferma che "anche per la corrispondenza telefonica, si prevede la possibilità che essa venga concessa oltre i normali limiti, quando si svolge con figli di età inferiore agli anni 10".

⁴ Così E. Bertolotto, sub *Art. 18*, in V. Grevi - G. Giostra - F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario - commento articolo per articolo*, IV ed. a cura di F. Della Casa, Padova, Cedam, 2011, p. 245; nello stesso senso R. Fonti, sub *Art. 18*, in A. Giarda - G. Spangher, *Codice di procedura penale commentato - Le leggi speciali e complementari*, Milano, Ipsoa, 2010, p. 10277.

⁵ Circolare 3 novembre 2000, n. 3533/5983, *Colloqui e corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati, articoli 37 e 39 del DPR 30 giugno 2000, n. 230*, § 18; v.la in G. Zappa - C. Massetti, *Codice penitenziario e della sorveglianza*, Piacenza, La Tribuna, 2011, p. 741 e ss. Interpretazione successivamente confermata con la lettera circolare 26 aprile 2010, n. 0177644, *Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni autoaggressivi*, n. 2.A; v.la in <http://www.giustizia.it>.

⁶ Circolare 3 novembre 2000, n. 3533/5983, § 18, cit.

È chiaro, però, che l'interpretazione ministeriale, valorizzando la discrezionalità del potere, permette un più largo ricorso allo strumento in discorso.

Infatti, accogliendo tale impostazione, le corrispondenze supplementari si configurano come strumento cui poter fare stabilmente ricorso, per favorire i contatti tra genitore e figlio⁷, mediante il permanente innalzamento dei limiti ordinari alle corrispondenze telefoniche (una a settimana oppure due al mese).

Diversamente, la tesi restrittiva della suprema Corte implica un più limitato e sporadico utilizzo del potere in discorso, legato alla presenza, presumibilmente transeunte, "*di situazioni di particolare rilevanza e urgenza*".

A favore di questa soluzione ermeneutica può, però, osservarsi che la disciplina dei colloqui visivi e di quelli telefonici non è per tutti gli aspetti identica⁸; pertanto, può ragionevolmente sostenersi che anche nell'ipotesi *de qua* il regolamento abbia voluto operare una differenziazione fra i due tipi di contatto con il mondo esterno.

L'opzione per una delle due tesi sopra descritte, si riverbera anche sulla configurazione dell'atto di autorizzazione.

Invero, vista la discrezionalità del provvedimento, e considerata la natura supplementare delle corrispondenze in discorso, tanto la richiesta quanto l'autorizzazione devono puntualmente indicare - ai sensi dell'art. 39, comma 5, terzo periodo, reg. - "*i motivi*" che ne sono alla base⁹.

Pare chiaro, però, che dall'impostazione restrittiva della pronuncia in commento discenda la necessità di una motivazione che faccia puntuale riferimento alle "*situazioni di particolare rilevanza o urgenza*".

⁷ In tal senso, con riferimento ai colloqui visivi ulteriori, L. Cesaris, *Osservazioni in margine al regolamento di esecuzione della legge penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2001, n. 1-3, p. 336.

⁸ Si pensi, ad esempio, alla differenza concernente le autorità competenti, oppure al fatto che l'art. 61 reg. prevede, al fine di "... rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore..." la possibilità di concedere colloqui ulteriori e non telefonate.

⁹ Nel senso che l'indicazione dei motivi da parte del detenuto è necessaria "solo nel caso di richieste per telefonate ulteriori rispetto a quelle a cadenza settimanale" v. E. Bertolotto, sub *Art. 18*, cit., p. 246. Sembra preferibile la parzialmente difforme opinione di G. M. Napoli, cit. p. 45, secondo il quale le istanze dei ristretti devono indicare i motivi in tutte le ipotesi, regolate dai commi 2 e 3, "in cui si faccia espresso riferimento alla sussistenza di particolari motivi", vale a dire la corrispondenza telefonica: con le c.d. terze persone che, pur contribuendo al raggiungimento del limite numerico ordinario, può essere autorizzata "*allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi*", nonché quella autorizzata ai sensi del comma 3 "*qualora ricorrano motivi di urgenza o di particolare rilevanza*".

Diversamente, la più larga interpretazione ministeriale consente anche una motivazione che si limiti a dare conto della sussistenza del presupposto, unitamente alla mancanza di ragioni ostative all'incremento delle corrispondenze¹⁰. L'onere di motivare, però, si dovrebbe accrescere ove lo scostamento dai limiti ordinari si faccia più consistente - ad es. ove si concedano due telefonate supplementari al mese anziché una -, oppure nel caso di ristretti per delitti di cui alla prima fascia dell'art. 4-bis, comma 1, o.p. poiché la legge li presume particolarmente pericolosi e per questo ne riduce i contatti con l'esterno¹¹.

4. Efficacia nel tempo del provvedimento autorizzatorio e sua revocabilità

Quanto all'efficacia nel tempo del provvedimento autorizzatorio, l'art. 39, comma 5, secondo periodo, reg. stabilisce, come regola generale per la corrispondenza telefonica, che *"l'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca"*, così configurando i provvedimenti in materia come aventi efficacia durevole. Ciò significa che, una volta ammesso il detenuto alla corrispondenza, non è necessario adottare una nuova autorizzazione per ogni singola conversazione¹². Fanno eccezione, ovviamente, le autorizzazioni che per loro natura sono destinate ad avere efficacia istantanea¹³ - come nel caso di rientro in istituto da permesso o licenza - che devono essere richieste e adottate di volta in volta.

Tale disciplina è completata dal terzo periodo del comma 5, a mente del quale l'atto di assenso *"resta efficace... solo fino a che sussistano i motivi [in esso] indicati"*¹⁴.

Orbene, la tesi dell'Amministrazione penitenziaria pare pienamente compatibile con l'inquadramento dell'autorizzazione

¹⁰ Così sembra doversi intendere il rinvio al "prudente apprezzamento" dei direttori penitenziari della circolare n. 3533/5983, del 2000, cit., § 18.

¹¹ Così, fra le altre, Corte di Cassazione, sent. 21 novembre 2006, n. 1591, De Luca Bossa.

¹² Per la funzione di semplificazione di tale scelta normativa v. *Relazione di accompagnamento*, cit.

¹³ Secondo D. Sorace, *Diritto delle amministrazioni pubbliche - Una introduzione*, Il mulino, Bologna, 2010, p. 99, possono definirsi "ad efficacia istantanea" tanto gli atti che "esauriscono i loro effetti al momento stesso in cui acquistano efficacia", quanto quelli che, per raggiungere il risultato pratico necessitano di un'attività, purché "destinata a giungere ad una conclusione in un periodo di tempo adeguato".

¹⁴ Secondo G. M. Napoli, cit., p. 45,

alle telefonate ulteriori nella categoria degli atti a efficacia durevole, essendo la presenza di prole in tenera età una situazione destinata a permanere nel tempo.

Come per tutti gli atti di tale categoria, si pone la questione di individuare le fattispecie che ne possono determinare la cessazione dell'efficacia.

Una prima ipotesi del genere sembra agevolmente identificabile nel superamento del limite di età da parte della prole. In tale evenienza, anche qualora si ritenga necessaria l'adozione di un atto dichiarativo della cessazione degli effetti dell'autorizzazione, non si tratterà di un provvedimento di revoca in senso tecnico, poiché la perdita di efficacia dell'autorizzazione consegue "al venire meno di un requisito senza il quale il provvedimento non potrebbe comunque restare in vita legittimamente"¹⁵.

Vi è, inoltre, da chiedersi se, al di fuori del caso appena esaminato, l'autorità competente, soprattutto quella amministrativa, possa adottare un vero e proprio provvedimento di revoca - o di riforma *in pejus* - dell'autorizzazione.

Stando al tenore letterale degli articoli 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990¹⁶ (in seguito l.p.a) e 39, comma 5, secondo periodo, reg., non dovrebbero esservi ostacoli di principio in tal senso¹⁷. Il che non significa cancellare o ridurre le tutele della posizione giuridica del ristretto.

All'uopo, infatti, soprattutto da parte dell'autorità amministrativa¹⁸, dovranno prendersi a riferimento i presupposti indicati dalla disposizione che configura la revoca "come potere di carattere generale"¹⁹ - ovvero il citato art. 21-*quinquies*²⁰ l.p.a. -, nonché i principi del diritto amministrativo, *in primis* quelli di ragionevolezza, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento. Inoltre, il provvedimento peggiorativo del regime dei colloqui

¹⁵ Così, con riferimento al provvedimento amministrativo in generale, D. Sorace, op. cit., p. 100-101.

¹⁶ La disposizione prevede la revocabilità del "provvedimento amministrativo ad efficacia durevole".

¹⁷ Per un'applicazione dell'istituto alle norme sul trattamento, v. Mag. Sorv. Alessandria, decr. 11 novembre 2011, che ha riconosciuto la revocabilità in autotutela dei provvedimenti concernenti l'ammissione del detenuto al lavoro all'esterno, in <http://www.penale.it>.

¹⁸ È chiaro, invece, che nei confronti degli imputati l'autorità giudiziaria procedente adotta e revoca il provvedimento in base a prevalenti considerazioni di tipo processuale.

¹⁹ Così, M. Immordino, *I provvedimenti amministrativi di secondo grado*, in F.G. Scoca (a cura di) *Diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 331.

²⁰ Tale disposizione ammette l'esercizio del potere di revoca in tre ipotesi: "sopravvenuti motivi di pubblico interesse", "mutamento della situazione di fatto" e "nuova valutazione dell'interesse pubblico originario".

telefonici dovrà riportare una puntuale ed esaustiva motivazione²¹, frutto di una valutazione individualizzata della situazione dell'interessato.

In proposito la giurisprudenza di merito è recentemente giunta a conclusioni non dissimili²², anche se con argomentazioni differenti e in parte non condivisibili.

Il punto di partenza *dell'iter* logico di tale giurisprudenza²³ sta nel richiamo alla circolare n. 3533/5983 del 2000, nella parte in cui garantisce la fruizione dei colloqui "premiali", nonostante la loro abrogazione, ai detenuti che vi erano stati ammessi in base al previgente regolamento di esecuzione²⁴. Si è, quindi, ritenuta sussistere un'analogia fra tale situazione e quella delle corrispondenze ulteriori già autorizzate - che sono state definite "diritti acquisiti" -, affermandosi "la necessità di non modificare in peggio il regime dei colloqui...".

Tale ragionamento analogico non sembra particolarmente convincente.

Infatti, la circolare ministeriale ha - correttamente - applicato, in occasione dell'entrata in vigore dell'attuale regolamento, il principio, elaborato dalla Consulta, che non consente di precludere le misure alternative e i benefici penitenziari ai detenuti che, al momento dell'entrata in vigore di una norma restrittiva, abbiano già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto²⁵.

È evidente, però, che nel caso di revoca o di restrizione delle corrispondenze ulteriori non ci si trova di fronte a un fenomeno di successione di norme nel tempo, ma a quello, ben diverso, della revisione di un provvedimento da parte dell'organo competente.

²¹ Quanto alla necessità di motivare anche il provvedimento di revoca, pur se non espressamente prevista dall'art. 39, comma 5, v. G. M. Napoli, cit, p. 44.

²² Cfr. Mag. Sorv. Santa Maria Capua Vetere, decr. n. 2406, cit., che ha dichiarato illegittimamente emesso, nei confronti di quanti già fruivano di un regime più favorevole, un ordine di servizio, rivolto a tutta la popolazione detenuta, che limitava la possibilità di consentire telefonate ulteriori solo ad una serie di ipotesi particolari della vita del bambino. È evidente che un atto amministrativo generale, applicabile a tutti i ristretti di un istituto - quale l'o.d.s. in discorso - non può essere il frutto di una valutazione individualizzata.

²³ Mag. Sorv. Santa Maria Capua Vetere, ord. n. 85 del 2011, inedita.

²⁴ Circolare n. 3533/5983 del 2000, cit., §12.

²⁵ In proposito v. le seguenti sentenze della Corte costituzionale: 11 giugno 1993, n. 306; 11 dicembre 1995, n. 504; 16 dicembre 1997, n. 445; 14 aprile 1999, 137; 21 giugno 2006, n. 257; 16 marzo 2007, n. 79. Con riferimento a tale insegnamento della Consulta, la dottrina parla di "diritto alla progressione del trattamento", S. Giambruno, *La sicurezza e la disciplina penitenziaria*, in P. Corso (a cura di), *Manuale di diritto dell'esecuzione penitenziaria*, III ed., p. 149; oppure di "non regressione incolpevole del trattamento penitenziario", P. Di Ronza, *Manuale di diritto dell'esecuzione penale*, Cedam, Padova, 2003, p. 448.

Inoltre, mentre è corretto applicare il principio che vieta la regressione trattamentale incolpevole, a causa dell'entrata in vigore di una disciplina restrittiva, nel caso di benefici fondati sulla premialità, quali le misure alternative, i permessi premio e anche i colloqui premiali, lo stesso non può dirsi per i colloqui telefonici, anche se straordinari²⁶. Questi ultimi, invero, pur avendo anche una funzione trattamentale, non sono strettamente correlati all'effettuazione di progressi nel percorso rieducativo da parte del detenuto, ma vengono autorizzati secondo un giudizio di bilanciamento fra le ragioni della risocializzazione e della tutela rapporto genitoriale, da un lato, e quelle di ordine e sicurezza pubblica, dall'altro.

In conclusione, non si condivide la descritta interpretazione estensiva del principio di non regressione incolpevole nel trattamento - pur se diffusa nella giurisprudenza di merito -, tanto per le ricordate ragioni dogmatiche quanto per gli eccessivi vincoli che rischia di imporre all'azione amministrativa²⁷. Si ritiene, quindi, più appropriata per il caso *de quo* l'applicazione dei richiamati principi e norme del diritto amministrativo generale²⁸, i quali,

²⁶ Così, in giurisprudenza, Mag. Sorv. Novara, ord. 17/12/2008, in *Giurisprudenza di merito*, 2009, n. 5, p. 1337 e ss, con nota di F. Fiorentin, *Detenuti per delitti di particolare gravità e applicazione retroattiva della disciplina di rigore in tema di colloqui*, p. 1342; ad avviso di quest'ultimo "l'ordinamento vigente non prevede più la possibilità di concedere colloqui di tipo premiale né limitarne, all'opposto, il numero previsto dalla legge a titolo di sanzione disciplinare nei confronti del detenuto". In senso analogo R. Turrini Vita, *Gli Uffici di sorveglianza e la disapplicazione del nuovo regolamento penitenziario*, in *Diritto penale e processo*, 2002, n. 4, p. 503, che sottolinea il "venir meno di un collegamento con la positiva valutazione della condotta del ristretto" nell'attuale regolamento e precisa che "per i casi in cui aumentare il numero dei colloqui, il comma 9 dell'art. 37 nuovo reg. penit., fa riferimento all'età dei figli..., ma non riprende i requisiti di regolare condotta e di attiva collaborazione cui si riferiva il cessato regolamento". Quanto all'Amministrazione penitenziaria v. la lettera circolare 25 giugno 2009, n. 427, *Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38*" In dottrina, in senso analogo, sia consentito rinviare a F. Picozzi, *L'ambito temporale di applicazione delle norme sui colloqui dei detenuti e degli internati*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2010, n. 1, pp. 59-81.

²⁷ Esempio in tal senso è Mag. Sorv. Pavia, ord. 28 gennaio 2010, inedita, che ha censurato - per violazione del suddetto principio - un provvedimento amministrativo che, riformando un precedente erroneo, applicava la disciplina restrittiva dei colloqui a un detenuto che per anni aveva fruito, senza averne i requisiti, del regime più favorevole. La Corte di cassazione, sent. 22 settembre 2010, n. 34989, Agrigento, in *Cassazione penale*, 2011, n. 4, p. 251, con nota di F. Picozzi, *La Corte delimita l'ambito di applicazione del principio di tutela della progressione trattamentale*, ha annullato tale decisione di primo grado, ritenendo legittima la modifica *in pejus* del regime dei colloqui.

²⁸ Per simili considerazioni, anche se non specificamente riferite all'istituto in discorso, v. R. Turrini Vita, *Civiltà della pena - riflessioni sull'esecuzione penale esterna*, Roma, 2006, p. 13, ove si auspica la "riconduzione agli istituti del diritto amministrativo dell'esercizio dell'esecuzione della sanzione".

comunque, offrono significative garanzie all'interessato.

Il tema della revoca, invece, non presenta particolare rilievo pratico se si segue l'impostazione ermeneutica prescelta dalla suprema Corte nella sentenza in commento. Infatti, sembra compatibile con quest'ultima tesi l'adozione di provvedimenti autorizzatori ad efficacia istantanea, o comunque limitata nel tempo, poiché strettamente correlata alla presenza di una situazione particolare o urgente. Pertanto, la necessità di un atto di revoca dovrebbe costituire un'evenienza di rara verifica.